



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA

Il Funzionario preposto

Bologna, 10 maggio 2022

Comune di Portomaggiore (FE)

-Al Presidente del Consiglio
comunale

-Al Sindaco

-All'Organo di revisione

All. n. 1

Oggetto: Trasmissione delibera n. 38/2022/PRSE

Si trasmette la deliberazione n. 38/2022/PRSE, adottata dalla Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna in data 4 maggio 2022, con invito ad inoltrare l'atto agli organi in indirizzo, nonché all'organo di revisione.

Il Funzionario preposto al Servizio di supporto
(Roberto Iovinelli)

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D.lgs. n. 39/93*



CORTE DEI CONTI

Deliberazione n. 38/2022/PRSE



Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA

composta dai magistrati*:

dott. Marco Pieroni	presidente (relatore)
dott. Tiziano Tessaro	consigliere
dott.ssa Gerarda Maria Pantalone	consigliere
dott. Marco Scognamiglio	referendario
dott.ssa Borelli Elisa	referendario
dott.ssa Pais Greco Ilaria	referendario

* riuniti mediante collegamento telematico

Adunanza del 4 maggio 2022

Comune di Portomaggiore (FE)

Rendiconto 2020 e bilancio preventivo 2021-23

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione Regionale di Controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'art. 148-*bis*, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera

e), del comma 1 dell'art. 3, d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213 del 7 dicembre 2012;

VISTE le linee guida per la redazione delle relazioni inerenti al bilancio preventivo e rendiconto dell'esercizio 2020, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 7/2021/INPR;

CONSIDERATO che dette linee guida e i relativi questionari sono stati portati a conoscenza degli enti locali dell'Emilia-Romagna con lettera di questa Sezione regionale di controllo prot. n. 8713 del 9 settembre 2021;

VISTA la deliberazione n. 2/SEZAUT/2021/INPR, con la quale la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti ha approvato le "Linee di indirizzo" cui devono attenersi gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione sul bilancio di previsione 2021-2023, non procedendo all'adozione del relativo questionario;

CONSIDERATO che, con lettera di questa Sezione regionale di controllo prot. n. 6445 del 24 giugno 2021, si è chiesto agli enti locali dell'Emilia-Romagna la trasmissione della deliberazione di approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 e del relativo parere dell'Organo di revisione;

VISTA la deliberazione n. 11/2022/INPR con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l'anno 2022;

VISTA la deliberazione di questa Sezione n. 243/2021/INPR, con la quale sono stati approvati i criteri di selezione degli enti da assoggettare al controllo;

CONSIDERATO che con riferimento alla fase di avvio del procedimento di controllo dei rendiconti da parte delle Sezioni regionali, la Sezione delle autonomie ha precisato che *"le Linee guida ed il questionario costituiscono un supporto operativo fondamentale e propedeutico agli approfondimenti istruttori di cui le stesse ravvisino la necessità"* (deliberazione n. 12/SE-ZAUT/2019/INPR, del 28 maggio 2019), sebbene debba ritenersi che l'interpretazione sistematica della vigente normativa, orientata dai principi costituzionali, non escluda la possibilità di estendere le verifiche contabili, in primo luogo al fine di accertare l'attualità degli equilibri economico-finanziari e la regolarità contabile.

Del resto, da lungo tempo la Corte costituzionale evidenzia che il controllo in esame si pone in una prospettiva non più statica (come, invece, il tradizionale controllo di legalità-regolarità) ma dinamica, in grado di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo all'adozione di effettive misure correttive, funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio (*ex multis*, sent. 7 giugno 2007, n. 179).

Ne consegue che l'attività di controllo deve consentire di rappresentare

non solo le gravi irregolarità eventualmente riscontrate, ma anche l'effettiva situazione finanziaria che ne discende, a vantaggio della collettività interessata e degli organi elettivi degli enti controllati, affinché questi ultimi possano responsabilmente assumere le decisioni correttive ritenute più appropriate (*ex multis*, Sezione regionale di controllo per la Calabria, deliberazione 8 gennaio 2020, n. 4).

Coerentemente, la Sezione delle autonomie raccomanda alle Sezioni territoriali di *"avvicinare le analisi sui documenti di bilancio all'esercizio finanziario più prossimo a quello in corso di gestione"*, al fine di consentire di *"collegare, nella migliore misura possibile, gli effetti delle pronunce delle Sezioni regionali alla formalizzazione delle decisioni di programmazione/rendicontazione/correzione di competenza dell'ente ed ampliare il concreto margine d'azione di queste ultime"*. La Sezione delle autonomie ha in particolare evidenziato che, nel perseguimento dell'obiettivo di ridurre *"quanto più possibile il disallineamento temporale tra l'esercizio in corso di gestione e le verifiche operate dalle Sezioni regionali di controllo"*, tra le metodologie di controllo adottabili si colloca la possibilità di esaminare *"congiuntamente più annualità, a partire dall'ultimo rendiconto disponibile, qualora non sia stato possibile, per gli esercizi precedenti, portare a completamento l'esame dei documenti contabili di tutti gli enti territoriali di competenza di una Sezione regionale di controllo. Siffatta modalità consente di eliminare il divario temporale di cui si è fatto cenno e di avvicinare le analisi all'attualità nel quadro del ciclo di bilancio (previsione-rendiconto-previsione) e in conformità ai principi contabili e alla giurisprudenza della Corte costituzionale in precedenza richiamati"* (deliberazione n. 3/SEZAUT/2019/INPR, del 4 febbraio 2019).

ESAMINATE, a seguito delle indicazioni della Sezione delle Autonomie, le relazioni sul rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2020 e sul bilancio preventivo 2021-23 redatte dall'Organo di Revisione del Comune Portomaggiore (FE);

VISTE le note prot. n. 10.235 in data 28 ottobre 2021 e n. 1.209 in data 22 marzo 2022, con le quali il magistrato istruttore chiedeva notizie e chiarimenti al suindicato Comune;

VISTE le deduzioni fatte pervenire con note del 3 novembre 2021 e dell'8 aprile 2022 a firma del Sindaco, del dirigente del settore finanze e dell'Organo di revisione;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 32 del 3 maggio 2022 con la quale la Sezione è stata convocata per la camera di consiglio del 4 maggio 2022;

UDITO il relatore, Presidente Marco Pieroni;

FATTO

1. La Sezione, nell'ambito delle attività di controllo per l'anno 2022, ha esaminato la documentazione relativa al bilancio preventivo per il triennio 2021/23 ed al rendiconto per l'esercizio 2020 del Comune di Portomaggiore, ed in particolare:

- la relazione dell'organo di revisione sul rendiconto per l'esercizio 2020, inviata a questa Sezione regionale di controllo ai sensi dell'art. 1, co. 166, l. 266/2005 cit., redatta in conformità alle linee-guida approvate dalla Sezione delle autonomie di questa Corte dei conti con deliberazione n. 7/SEZAUT/2021/INPR, mediante la compilazione del questionario ivi allegato;
- le relazioni dell'Organo di revisione, prodotte ai sensi dell'art. 239 del T.U.E.L., sulla proposta di bilancio di previsione 2021-23 e sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2020;
- gli schemi di bilancio presenti nella Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) relativi ai suddetti documenti contabili;
- l'ulteriore documentazione relativa al bilancio preventivo e al rendiconto presente sul sito internet istituzionale del Comune di Portomaggiore.

2. Dall'esame della predetta documentazione, emerge la situazione contabile e finanziaria compendiate dalle seguenti tabelle relative al rendiconto 2020.

EQUILIBRI DI BILANCIO

	Rendiconto 2020
Equilibrio di parte corrente	€ 930.744,45
Equilibrio di parte capitale	€ 163.602,07
Saldo delle partite finanziarie	€ 0,00
Equilibrio finale	€ 1.094.346,52

La costruzione degli equilibri nel 2020 rispetta quanto stabilito dal d.lgs.

118/2011 e il Comune di Portomaggiore ha conseguito un risultato di competenza non negativo, così come prescritto dall'art. 1 comma 821, della legge n. 145/2018.

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

	Rendiconto 2020
Fondo cassa	€ 5.322.309,96
Residui attivi	€ 8.563.658,87
Residui passivi	€ 3.618.032,51
FPV	€ 5.937.891,93
Risultato di amministrazione	€ 4.330.044,39
Totale accantonamenti	€ 7.976.989,52
Di cui: FCDE	€ 2.573.187,00
Totale parte vincolata	€ 455.676,73
Totale parte destinata agli investimenti	€ 124.457,94
Totale parte libera	€ - 4.227.079,80
Di cui disavanzo da riaccertamento straordinario	€ 1.005.460,68
Di cui maggior disavanzo da riaccertamento straordinario ex art. 1 c. 848 l. 205/2017	€ 1.700.976,33
Di cui disavanzo da maggior accantonamento FAL ex art. 39-ter d.l. 162/2019 convertito in l. n. 8/2020	€ 1.520.642,79

Dalla relazione dell'Organo di revisione e dai documenti relativi al rendiconto 2020 si osserva che il Comune calcola il FCDE con il metodo ordinario e ha previsto accantonamenti pari a € 72.462,68 per il fondo contenzioso e nel questionario sui debiti fuori bilancio 2020 precisa che tale fondo è stato ridotto di € 405.180,75 nel risultato d'amministrazione al 31 dicembre 2020, rispetto al dato di inizio anno, per la risoluzione in favore dell'ente di una vertenza a seguito di emissione di Ordinanza della Corte di cassazione e pertanto è venuto meno il

presupposto per il quale in sede di rendiconto degli esercizi precedenti si erano accantonate le somme per eventuale soccombenza.

Il Comune non presenta accantonamenti per il fondo perdite partecipate e l'Organo di revisione, nella relazione al rendiconto 2020, precisa che non risulta la necessità dall'analisi dei bilanci delle società partecipate e risulta l'accantonamento per l'indennità di fine mandato del Sindaco.

In sede di rendiconto 2020 - ai sensi di quanto stabilito dalla Corte costituzionale con sentenza n. 4/2020 e dall'art. 39-ter del d.l. n. 162/2019, convertito in legge - il Comune di Portomaggiore ha registrato, nella parte accantonata del risultato d'amministrazione, il fondo anticipazioni liquidità (FAL) pari a € 5.127.867,50 corrispondente al debito residuo al 31 dicembre 2020 di anticipazioni di liquidità relative al d.l. n. 35/2013.

Nel corso dell'esercizio 2020, con deliberazioni di Consiglio comunale n. 10 del 28 aprile 2020 e n. 26 del 23 luglio 2020, l'ente ha approvato il piano di rientro del disavanzo da accertamento FAL in relazione all'art. 39-ter del d.l. 30 dicembre 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 8 del 28 febbraio 2020, in seguito alla sentenza della Corte costituzionale n. 4/2020.

Nel corso dell'esercizio 2021, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 80/2021, l'ente, con deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 22 giugno 2021 ha rideterminato la scomposizione della parte libera del risultato d'amministrazione 2020 come segue.

Totale parte libera	€ - 4.227.079,80
Di cui disavanzo da riaccertamento straordinario	€ 1.005.460,68
Di cui maggior disavanzo da riaccertamento straordinario ex art. 1 c. 848 l. 205/2017	€ 2.879.013,80
Disavanzo di gestione ex art. 188 TUEL	€ 342.605,32

Con tale atto, l'ente ha stabilito di procedere alla copertura del disavanzo di € 342.605,32 nell'anno 2021, applicando all'esercizio in corso l'intera somma, in considerazione del termine della consiliaura nell'esercizio 2021, ai sensi dell'art. 188 TUEL.

CAPACITA' DI RISCOSSIONE

Con riferimento alla capacità di riscossione delle entrate proprie dell'Ente,

si osserva in particolare quanto esposto nella seguente tabella.

	Rendiconto 2020 Accertamenti (a)	Rendiconto 2020 Riscossioni (b)	% (b/a)
Tit.1 residui (iniz.+riaccert.)	€ 2.161.903,98	€ 726.871,56	33,62%
Tit.1 competenza	€ 6.365.323,36	€ 5.456.245,35	85,72%
Tit.3 residui (iniz.+riaccert.)	€ 2.237.072,45	€ 887.343,62	39,67%
Tit.3 competenza	€ 1.930.140,85	€ 1.114.260,65	57,73%

L'ente mostra una buona capacità di riscossione del titolo 1 in competenza, ma una non brillante capacità di riscossione del titolo 3.

Il Comune di Portomaggiore ha svolto attività di contrasto all'evasione tributaria, come si evince dal questionario sul rendiconto 2020 dal quale figura attività di recupero per evasione IMU/TASI con accertamenti per € 382.917,00 incassi per € 5.079,00 e un relativo accantonamento a FCDE in competenza per € 179.534,00 e a rendiconto per € 339.648,65.

Nella relazione dell'Organo di revisione sul rendiconto 2020, in merito al recupero dell'evasione tributaria, viene rilevata una lenta attività di riscossione rispetto all'accertamento spiegata con la tardiva emissione da parte del Servizio Tributi dell'Unione degli atti di accertamento a fronte della riformulazione della riscossione coattiva ad opera della legge n. 160/2019 che ha richiesto, prima di procedere all'emissione degli avvisi, l'approvazione del nuovo regolamento e la revisione degli atti di accertamento.

SITUAZIONE DI CASSA

	Rendiconto 2020
Fondo cassa finale	€ 5.322.309,96
Anticipazione di tesoreria	---
Cassa vincolata	€ 2.482.597,43

Tempestività dei pagamenti	- 13 giorni
----------------------------	-------------

L'Organo di revisione, nel questionario, dichiara la corrispondenza tra le scritture dell'ente e quelle del tesoriere e non dichiara problematiche relative alla tempestività dei pagamenti.

INDEBITAMENTO

	Rendiconto 2019	Rendiconto 2020
Debito complessivo a fine anno	€ 12.013.984,04	€ 11.997.676,43

Il Comune ha contratto nuovo debito nel 2020 nell'importo di euro 720.000,00 per il finanziamento dell'intervento per la realizzazione della nuova copertura in struttura lamellare dell'impianto natatorio Zardi ed ha anche provveduto alla rinegoziazione dei mutui.

Al 31 dicembre 2020, il Comune di Portomaggiore ha un contratto di locazione finanziaria con scadenza contratto il 1° maggio 2034 e un canone annuo pari a € 236.911,26 come riportato nella relazione dell'Organo di revisione.

Nel questionario sul rendiconto 2020, l'ente ha dichiarato di non avere in essere garanzie o altre operazioni di finanziamento a favore dei propri organismi partecipati, non ha strumenti di finanza derivata, ma ha concesso una fideiussione a favore di soggetti diversi dagli organismi partecipati (ASD Portuense Calcio) con importi complessivi delle garanzie prestate in essere al 31 dicembre 2020 pari a € 22.010,06

2.1. Dalla documentazione versata in atti per l'esercizio 2020 risulta inoltre quanto segue:

- nelle domande preliminari dei questionari non sono segnalati elementi di criticità;
- c'è coerenza nell'ammontare del FPV iscritto nel rendiconto 2020, ma si osserva che è reimputato su un solo esercizio e una consistente quota del FPV a inizio anno è stata rinviata all'esercizio 2021 e successivi, ma nel parere sul rendiconto 2020 l'Organo di revisione dichiara di aver verificato che la reimputazione degli impegni, secondo il criterio dell'esigibilità, è conseguenza dell'evoluzione del cronoprogramma di spesa;
- il rendiconto 2020 è stato approvato nei termini di legge;

- la trasmissione a BDAP dello schema di rendiconto 2020 risulta con esito dei controlli positivo;
- l'indebitamento rispetta i parametri sanciti dagli articoli 203, 204 e 207 del TUEL;
- a rendiconto 2020 non risulta rispettato il solo parametro obiettivo 12.4 per i Comuni ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario, relativo alla sostenibilità del disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio maggiore dell'1,20%, ma nella relazione dell'Organo di revisione sul rendiconto 2020 viene segnalato anche il mancato rispetto dell'indicatore relativo alla sostenibilità dei debiti finanziari;
- il Comune non ha riconosciuto debiti fuori bilancio nell'esercizio 2020 e al termine di tale esercizio non sono segnalati debiti fuori bilancio in attesa di riconoscimento;
- l'Organo di revisione attesta che la spesa per il personale rispetta i vincoli sanciti dalla normativa vigente;
- nel corso dell'esercizio 2020, l'ente ha modificato la programmazione del personale dopo il 20 aprile 2020, alla luce dell'art. 33, co. 2, d.l. n. 34/2019 e del successivo d.P.C.m. 17/03/2020, ma è stato previsto un aumento di spesa nel limite del valore soglia di riferimento e l'Organo di revisione ha asseverato il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio;
- la contabilizzazione dei servizi per conto terzi rispetta il principio contabile;
- l'Ente ha provveduto alla tenuta dell'inventario e della contabilità economico-patrimoniale;
- nei questionari sul rendiconto 2020 l'ente, con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, dichiara che il sistema informativo non consente di rilevare i rapporti finanziari, economici e patrimoniali tra l'ente e le sue società partecipate;
- nel questionario relativo all'esercizio 2020 l'Organo di revisione dichiara che i prospetti dimostrativi di cui all'art. 11, comma 6, lett. j, d.lgs. n. 118/2011 dei debiti e crediti reciproci tra l'ente e gli organismi partecipati hanno riguardo alla totalità delle partecipazioni rilevanti ai fini del predetto adempimento, dirette, indirette o di controllo e la nota informativa allegata al rendiconto risulta corredata dalla doppia asseverazione da parte dei rispettivi organi di controllo, così come rimarcato dalla Sezione delle autonomie con la deliberazione SEZAUT/2/2016/QMIG e non si sono verificati casi di mancata conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l'ente e gli organismi partecipati. Nella relazione dell'Organo di revisione emerge che Hera SpA, da comunicazione

dell'anno 2018, ha comunicato che essendo quotata sul mercato regolamentato non è soggetta all'adempimento in questione.

3. Il bilancio di previsione per il triennio 2021-23 del Comune di Portomaggiore è stato approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 50 del 16 dicembre 2020 e l'Organo di revisione, nella relazione prodotta ai sensi dell'art. 239 del T.U.E.L., propone e suggerisce un'attenta e periodica verifica delle entrate da recupero evasione tributaria che per loro natura hanno la necessità di essere monitorate, e delle altre tipologie di entrata corrente che anche nell'esercizio 2021 potrebbero subire ulteriori effetti negativi dall'eventuale protrarsi della situazione di emergenza da diffusione virus COVID-19, al netto degli eventuali ristori previsti dalla Stato, al fine di garantire il permanere dell'equilibrio corrente.

4. Si rammenta infine che il Comune di Portomaggiore (FE) era stato destinatario di pronuncia inerente la relazione finale sullo stato di attuazione del piano di riequilibrio pluriennale (deliberazione n. 10/2020/PRSE), con cui la Sezione, a esito del controllo eseguito ai sensi dell'art. 243-*quater*, comma 6, TUEL, ha ritenuto realizzato il riequilibrio finanziario oggetto del piano pluriennale, reputando conclusa la relativa procedura.

5. In esito agli elementi di potenziale criticità il magistrato istruttore ha esperito apposita istruttoria, chiedendo al Comune, con note prot. n. 10.235 del 28 ottobre 2021 e n. 1.209 del 22 marzo 2022, di fornire chiarimenti in merito ai seguenti punti:

- rideterminazione del disavanzo d'amministrazione 2020 in seguito alla sentenza della Corte costituzionale n. 80/2021;
- utilizzo del risultato d'amministrazione nell'esercizio 2020;
- parametri di deficiarietà strutturale;
- elevato ammontare dei residui attivi;
- fondo pluriennale vincolato e cronoprogramma degli investimenti;
- rapporti creditori e debitori con l'Unione;
- controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile;
- determinazione e utilizzo delle risorse a valere sul fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali e/o assegnate a vario titolo a ristori delle minori entrate e/o delle maggiori spese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

5.1. In esito alle predette note istruttorie, il Comune, con le note del 5 novembre 2021 dell'8 aprile 2022 ha fornito i seguenti chiarimenti.

5.1.1. In merito alla rideterminazione del disavanzo d'amministrazione 2020, il Comune ha precisato che la Corte costituzionale con sentenza n. 80/2021 ha dichiarato costituzionalmente illegittime le disposizioni di cui all'art. 39-ter, commi 2 e 3, del d.l. n. 162/2019, pertanto il piano di rientro del disavanzo da accantonamento FAL, approvato con delibere di Consiglio comunale n. 10 del 28 aprile 2020 e n. 26 del 23 luglio 2020, non avevano più validità. Pertanto, l'ente con delibera di Consiglio comunale n. 13 del 22 giugno 2021 ha provveduto a ridefinire i piani di rientro dal disavanzo d'amministrazione accertato in sede di rendiconto 2020 e pertanto a rivedere la distribuzione del disavanzo, in rettifica di quelli riportati nella relazione sulla gestione 2020 allegata al rendiconto approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 8 del 29 aprile 2021, come da tabella che segue.

Disavanzo accertato con il rendiconto 2020 (A + B + C)	€ 4.227.079,80
A) Disavanzo da riaccertamento straordinario 2015	€ 1.005.460,68
B) Maggior disavanzo da riaccertamento straordinario ex art. 1 c. 848 l. 205/2017	€ 2.879.013,80
C) Disavanzo di gestione ex art. 188 TUEL	€ 342.605,32

Il Comune ha precisato che la revisione della distribuzione del disavanzo ha tenuto conto di quanto disposto dal principio contabile applicato allegato 4/2 del d.lgs. n. 118/2011 ed in particolare di quanto previsto al punto 9.2.30 che recita *"...il maggiore ripiano del disavanzo è attribuito alle componenti del disavanzo di amministrazione in ordine di anzianità di formazione del disavanzo stesso, nei limiti delle quote previste nell'esercizio successivo e seguenti e restano ferme le modalità di ripiano previste nei piani di rientro, che termineranno prima del previsto"*.

L'ente ha precisato che la voce B in tabella, relativa al maggior disavanzo da riaccertamento straordinario ex art. 1, c. 848, l. n. 205/17, è stato incrementato di € 1.178.037,47, a beneficio per pari importo della voce del

disavanzo di gestione (ex art. 188 TUEL) in ragione del fatto che sono stati imputati alla voce C) e non più alla voce B) i seguenti importi:

- € 279.495,73 maggior recupero per l'anno 2018 del maggior disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui ex art. 1, c. 848, del TUEL (pari alla differenza tra il disavanzo "obiettivo" al 31 dicembre 2018 di euro 3.118.931,62 e il disavanzo "conseguito" al 31 dicembre 2018 di euro 2.839.435,89);

- € 898.541,74 maggior recupero per l'anno 2020 del maggior disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui ex art. 1, c. 848, del TUEL (pari alla differenza tra il disavanzo "obiettivo" al 31 dicembre 2020 di euro 5.125.621,54 e il disavanzo "conseguito" al 31 dicembre 2020 di euro 4.227.079,80).

Così facendo, l'ente precisa che la voce "B" viene ricondotta all'importo che la stessa avrebbe avuto al 31 dicembre 2020 in base all'originario piano di rientro del disavanzo da riaccertamento ex art. 1, c. 848, della legge n. 205/2017 (accertato con deliberazione della Giunta Comunale n.18 del 16.02.2018), ossia pari all'importo originario del disavanzo in esame dedotte le 3 quote annuali del 2018, 2019 e 2020.

Con riferimento alla modalità di ripiano del disavanzo d'amministrazione generatosi in seguito alla sentenza della Corte costituzionale n. 80/2021, il Comune di Portomaggiore, con delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 22 giugno 2021, ha provveduto al ripiano integrale del disavanzo di amministrazione da maggiore accantonamento FAL, che a seguito della sentenza della Corte Costituzionale ritorna assunto alla disciplina dell'art. 188 del TUEL di € 342.605,32 mediante una manovra di riduzione di spese stanziare di competenza 2021 e utilizzo di maggiori entrate già incassate di competenza 2021. Con la stessa deliberazione il Consiglio Comunale, a fronte delle disposizioni di cui all'art. 52 del d.l. n. 73 del 25 maggio 2021 convertito con modificazioni dalla Legge n. 106 del 23 luglio 2021 ha disposto quanto segue: "a seguito dell'eventuale assegnazione di risorse nell'anno 2021 a fronte delle disposizioni del citato art. 52, si provvederà, se necessario, con successiva variazione a reintegrare gli stanziamenti oggetto delle variazioni di cui all'Allegato A_1 e l'eventuale quota delle risorse assegnate non utilizzata sarà accantonata in apposito fondo del Bilancio di previsione 2021-2023 finalizzato al maggior recupero delle altre "linee" di disavanzo rispetto alle quote annuali già iscritte in bilancio per l'annualità 2021".

5.1.2. In merito all'utilizzo del risultato d'amministrazione nell'esercizio 2020, l'ente ha comunicato che € 5.293.916,44 sono relativi alla quota

accantonata pari al debito residuo al 31 dicembre 2019 del Fondo Anticipazione Liquidità d.l. n. 35/2013 che il Comune di Portomaggiore con delibera di Consiglio Comunale n. 10/2020 ha applicato al bilancio 2020 in ossequio alle disposizioni di cui all'art. 39-ter del d.l. n. 162/2019, così come convertito in legge n. 8/2020. La parte restante utilizzata, pari a € 199.322,00, è stata applicata alla spesa in conto capitale e proviene per € 99.322,00 dall'avanzo vincolato e per € 100.000,00 dall'avanzo destinato, nel rispetto del disposto del c. 898 della l. n. 145/2018.

5.1.3. In merito ai parametri di deficitarietà strutturale, l'ente ha precisato che la segnalazione riportata nella relazione dell'Organo di revisione relativa al mancato rispetto dell'indicatore della sostenibilità dei debiti finanziari risulta un mero refuso, facendo riferimento al dato riportato nel prospetto allegato al rendiconto, il quale evidenzia invece il rispetto del parametro stesso.

5.1.4. In merito all'elevato ammontare dei residui attivi il Comune ha risposto che nel determinare le entrate di dubbia e difficile esigibilità da assoggettare al fondo, l'ente ha svolto un'attenta analisi sulle proprie entrate.

In sede di determinazione del FCDE a rendiconto 2020 il Comune ha operato, come in sede di rendiconto 2018 e 2019, un correttivo rispetto al metodo ordinario per quanto riguarda i proventi dalle sanzioni per violazioni al codice della strada, in quanto tali entrate sono riscosse dall'Unione dei Comuni Valli e Delizie e successivamente trasferite al Comune; in misura prudenziale l'ente ha ritenuto di quantificare la quota di FCDE da accantonare per tali entrate in misura pari alle somme non riscosse al 31 dicembre 2020 dall'Unione, come da comunicazioni e determinazioni del Comandante del Corpo di Polizia Locale.

L'ente ha precisato che del totale dei residui attivi (competenza e residui) al 31 dicembre 2020 pari a € 8.563.658,87, € 2.919.034,26 sono registrati al Titolo 4 e di questi € 2.918.960,95 sono costituiti da crediti vantati verso enti del settore pubblico con conseguente non accantonamento al FCDE.

5.1.5. In merito al fondo pluriennale vincolato e ai cronoprogrammi di spesa l'ente ha precisato che tale fondo è stato gestito in fase previsionale sul triennio per la parte relativa alla produttività del personale e ha specificato che a rendiconto le reimputazioni effettuate riguardano il solo esercizio 2021 tenendo conto della crono-programmazione delle spese comunicata dagli uffici competenti.

5.1.6. In merito ai rapporti creditori e debitori con l'Unione di Comuni, l'ente ha riferito di aver provveduto alla riconciliazione a rendiconto 2020 e in sede di risposta istruttoria ha fornito il dettaglio dei crediti e debiti vantati nei confronti dell'Unione a tale data. Il Comune, inoltre, ha precisato che analoga riconciliazione è stata effettuata anche in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2021.

5.1.7. In merito al controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile, con riferimento all'anno 2020, l'ente ha riferito che il Segretario ha provveduto a trasmettere l'esito dei controlli successivi di regolarità amministrativa anche al Revisore dei conti, con note Prot. n. 9206 del 23 luglio 2020 con riferimento agli atti del primo semestre 2020 e Prot. n. 1283 del 27 gennaio 2021 con riferimento agli atti del secondo semestre 2020 e non risultano attivati controlli ulteriori o richieste di approfondimenti da parte del Revisore.

Il Comune ha inoltre precisato che i referti dei controlli successivi, eseguiti ai sensi dell'art. 147-*bis*, co. 3, del TUEL, risultano pubblicati nella Sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet istituzionale dell'ente.

5.1.8. In merito alla determinazione e all'utilizzo delle risorse a valere sul Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali e/o assegnate a vario titolo a ristoro delle minori entrate e/o delle maggiori spese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, l'ente ha indicato le risorse assegnate come di seguito riportate:

- Esercizio 2020: Fondo esercizio funzioni fondamentali assegnati € 711.408,00;
- Esercizio 2020: Ristori specifici di entrata assegnati € 31.519,00;
- Esercizio 2020: Ristori specifici di spesa assegnati € 168.687,00;
- Esercizio 2021: Fondo esercizio funzioni fondamentali assegnati € 63.441,00;
- Esercizio 2021: Ristori specifici di entrata assegnati € 100.743,00;
- Esercizio 2021: Ristori specifici di spesa assegnati € 156.710,00.

L'ente ha allegato copia della certificazione relativa all'esercizio 2020 della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da Covid-19 trasmessa al Mef ed ha precisato che la suddetta certificazione è stata inviata attraverso il portale Pareggio di bilancio in data 7 maggio 2021 e il Comune non si è trovato nella necessità di rettificare gli allegati del rendiconto 2020 concernenti il risultato d'amministrazione (allegato a) e l'elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione (allegato a/2). L'ente non ha ricevuto segnalazioni

e/o richieste di modifiche della certificazione Covid-19 relativa ai fondi 2020 da parte della RGS e non sono inoltre state evidenziate differenze fra i valori delle due colonne del prospetto "Dettaglio ristori specifici di entrata e spesa – Modello Covid-19" dedicate ai ristori di spese 2020 non utilizzati e confluiti in avanzo al 31 dicembre 2020.

Il Comune ha inoltre precisato che le risorse in argomento, oltre alla quota 2020 confluita nella parte vincolata del risultato di amministrazione, sono state utilizzate, negli anni 2020 e 2021, per le finalità connesse all'emergenza epidemiologica Covid-19.

La Sezione ha inoltre chiesto all'ente se abbia provveduto, in sede di approvazione del rendiconto da parte dell'organo esecutivo, allo svincolo di quote di avanzo vincolato di amministrazione, secondo le modalità e per le finalità stabilite, per le annualità 2020 e 2021, dall'art. 109, comma 1-*ter*, del d.l. n. 18/2020 e successivamente prorogate all'anno 2022 dall'art. 3, comma 5-*sexies*, del d.l. n. 228/2022 e il Comune ha precisato che "non sussiste la fattispecie".

5.2. Il Magistrato istruttore e Presidente della Sezione sottopone le risultanze del Comune di Portomaggiore (FE) all'esame del Collegio.

DIRITTO

1. Dopo la riforma del Titolo V Parte II della Costituzione, la legge 5 giugno 2003, n. 131, concernente "*Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*" ha introdotto forme di controllo cd. "*collaborativo*" nei confronti di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni (art. 114 Cost.), finalizzate alla verifica del rispetto degli equilibri di bilancio da parte delle Autonomie territoriali, in relazione ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (art. 117 Cost.).

La legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) ha poi previsto, per gli Organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, l'obbligo di trasmissione alle competenti sezioni regionali di controllo di una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo, sulla base di criteri e linee guida definiti dalla Corte dei conti. Nelle intenzioni del legislatore, tale adempimento deve dare conto, in particolare, del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno e dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, ultimo comma, della Costituzione, nonché di ogni grave irregolarità contabile e

finanziaria in ordine alle quali l'amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall'Organo di revisione.

Chiamata a pronunciarsi su dette disposizioni, la Corte costituzionale ha affermato che tale forma di controllo esterno è da ritenere *"ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità"* concorrendo *"alla formazione di una visione unitaria della finanza pubblica, ai fini della tutela dell'equilibrio finanziario e di osservanza del patto di stabilità interno"* (*ex multis*, sent. n. 179 del 2007), affermando altresì che tale nuova attribuzione trova diretto fondamento nell'art. 100 Cost., il quale - come noto - assegna alla Corte dei conti il controllo successivo sulla gestione del bilancio, come controllo esterno ed imparziale, dovendosi quindi intendere il controllo *"sulla gestione del bilancio dello Stato"*, esteso, alla luce del mutato quadro costituzionale di riferimento, ai bilanci di tutti gli enti pubblici che costituiscono, nel loro insieme, la finanza pubblica allargata (art. 97, primo comma, Cost.).

1.1. L'art. 3, comma 1, lett. e), del decreto-legge n. 174 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213 del 2012, ha introdotto nel d.lgs. n. 267 del 2000 l'art. 148-bis (intitolato *"Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali"*), il quale prevede che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti.

Ai fini della verifica in questione, la Sezione regionale di controllo deve accertare che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici locali e di servizi strumentali.

In conformità alla disposizione dell'art. 148-bis, comma 3, del d.lgs. n. 267 del 2000, qualora le Sezioni regionali della Corte accertano la sussistenza *"di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il Patto di stabilità interno"*, gli enti locali interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di accertamento, *"i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio"*, nonché a trasmettere alla Corte i provvedimenti adottati, in modo che la magistratura contabile possa verificare,

nei successivi trenta giorni, se gli stessi siano idonei a rimuovere le irregolarità ed a ripristinare gli equilibri di bilancio. In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi, o di esito negativo della valutazione, “è *preclusa l’attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l’insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria*”.

Sulle disposizioni normative appena esaminate, la Corte costituzionale (sent. n. 60/2013) ha evidenziato come l’art. 1, commi da 166 a 172, della legge n. 266 del 2005 e l’art. 148-*bis* del d.lgs. n. 267 del 2000, introdotto dall’art. 3, comma 1, lettera e), del decreto-legge n. 174 del 2012, abbiano istituito tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti locali, finalizzate ad evitare e prevenire situazioni di pregiudizio irreparabile agli equilibri di bilancio.

Pertanto, tali controlli si collocano su profili distinti rispetto al controllo sulla gestione amministrativa e sono compatibili con l’autonomia di regioni, province e comuni, in forza del supremo interesse alla legalità finanziaria ed alla tutela dell’unità economica della Repubblica (artt. 81, 119 e 120 Cost.). Tali funzioni di controllo attribuite alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall’art. 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, che, nel comma introdotto a modifica dell’art. 97 Cost., richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni ad assicurare l’equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico, in coerenza con l’ordinamento dell’Unione europea.

Qualora le riscontrate irregolarità non integrino fattispecie di irregolarità sanzionabili, nei termini di cui al comma terzo dell’art. 148-*bis* T.U.E.L., la Sezione regionale di controllo rinviene comunque la necessità di richiamare l’attenzione dell’Ente, in particolare degli organi politici e degli organi tecnici di controllo (responsabile dei servizi finanziari, revisori dei conti, segretario comunale), ognuno per la parte di competenza, affinché possano essere adottate le opportune misure di autocorrezione. In tale contesto si inserisce peraltro la riforma operata dal d.lgs. n. 118 /2011 che, in attuazione della delega contenuta nella legge 5 maggio 2009, n. 42, di attuazione del federalismo fiscale di cui all’art. 119 della Costituzione, ha intrapreso il processo di armonizzazione dei sistemi contabili degli enti territoriali e dei loro organismi partecipati, in quanto dalla leggibilità e confrontabilità dei bilanci pubblici dipende la corretta valutazione degli andamenti della finanza territoriale, i cui esiti si riflettono sui conti pubblici nazionali nei termini già descritti.

1.2. In continuità con il percorso già intrapreso per il passato ed in conformità alla ormai consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, anche

per gli esercizi in esame il controllo ha privilegiato l'analisi degli aspetti principali della gestione, ossia: la gestione finanziaria, il risultato di amministrazione, l'indebitamento.

La Sezione evidenzia che "il risultato di amministrazione è parte integrante, anzi coefficiente necessario, della qualificazione del concetto di equilibrio dei bilanci" (Corte cost., sent. n. 247/2017, punto 8.6 del *diritto*) e che la disciplina della contabilità pubblica, laddove richieda anche complessi elaborati e allegati, deve trovare nel risultato di amministrazione un veicolo trasparente e univoco di rappresentazione degli equilibri nel tempo (Corte cost., sent. n. 274/2017, punto 4 del *diritto*).

Nell'ordinamento contabile degli enti locali, esso è definito, in termini puramente finanziari, dall'art. 186 del Tuel quale somma del fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi al termine dell'esercizio, nonché del fondo pluriennale vincolato di uscita. La disciplina dell'istituto in parola trova una sua più compiuta definizione nell'attuale formulazione dell'art. 187 del Tuel, che al comma 1 dispone che: *"Il risultato di amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati. I fondi destinati agli investimenti sono costituiti dalle entrate in c/capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, e sono utilizzabili con provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell'approvazione del rendiconto. L'indicazione della destinazione nel risultato di amministrazione per le entrate in conto capitale che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione è sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse. I trasferimenti in conto capitale non sono destinati al finanziamento degli investimenti e non possono essere finanziati dal debito e dalle entrate in conto capitale destinate al finanziamento degli investimenti. I fondi accantonati comprendono gli accantonamenti per passività potenziali e il fondo crediti di dubbia esigibilità. Nel caso in cui il risultato di amministrazione non sia sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate e accantonate, l'ente è in disavanzo di amministrazione. Tale disavanzo è iscritto come posta a sé stante nel primo esercizio del bilancio di previsione secondo le modalità previste dall'art. 188"*.

Appare quindi chiaro che il risultato contabile di amministrazione costituisce il dato fondamentale di sintesi dell'intera gestione finanziaria dell'Ente.

Altro essenziale dato contabile per la verifica della gestione finanziaria è rappresentato dagli equilibri di bilancio che, a norma dell'art. 193 del TUEL, devono caratterizzare la gestione annuale. In particolare, deve essere garantito

il pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo. Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in c/capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai contributi destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio al fine del rispetto del principio dell'integrità (art. 162, comma 6, del TUEL). Il d.lgs. n. 118/2011 definisce gli schemi ed i prospetti ai quali gli enti locali sono tenuti ad attenersi nella raffigurazione dei dati contabili: in particolare, l'allegato 10 consente di dare rappresentazione agli equilibri della gestione annuale a rendiconto.

Il mantenimento di un equilibrio stabile consente all'ente di mantenersi, in prospettiva, in una situazione di avanzo di amministrazione e di sostenibilità dell'indebitamento.

Con riferimento a tale ultimo parametro, va evidenziato che in un sistema di contabilità finanziaria il nuovo debito contratto rappresenta una entrata, capace dunque di migliorare il risultato contabile di amministrazione.

È per questa ragione che il legislatore ha previsto vincoli ben precisi alla crescita dell'indebitamento: uno di carattere qualitativo, relativo alla destinazione delle risorse in tal modo acquisite, l'altro di carattere quantitativo, relativo alla sostenibilità degli oneri annuali che discendono dall'indebitamento.

Rispetto al primo profilo (vincolo di carattere qualitativo della spesa), l'art. 119, comma 6, della Costituzione, stabilisce che gli enti territoriali possono indebitarsi per le sole spese di investimento.

La riforma che ha costituzionalizzato il principio del pareggio di bilancio ha, dunque, inteso rafforzare il divieto già affermato dall'art. 119, comma 6, della Costituzione nella sua versione originaria e sancito a livello di legislazione ordinaria dall'art. 3, comma 16, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Sotto il secondo profilo (vincolo quantitativo della spesa), l'art. 203 del TUEL detta regole per la contrazione di nuovo indebitamento tali da assicurare che i connessi oneri non assumano dimensioni tali da vulnerare la stabilità finanziaria dell'ente,

dovendo tali oneri essere pari ad una percentuale predefinita delle entrate correnti dell'ente.

Le tre dimensioni fondamentali della gestione (risultato contabile di amministrazione, equilibri di bilancio ed indebitamento) sono pertanto tra loro strettamente connesse; sicché, il governo della loro evoluzione è funzionale al mantenimento di una situazione di sana gestione finanziaria da parte dell'ente e su di esse si concentra il controllo di legittimità-regolarità della Corte dei conti.

2. La giurisprudenza di questa Sezione regionale di controllo ha formulato una serie di criteri campionari volti ad individuare le ipotesi di maggior rischio per la tenuta degli equilibri (deliberazione n. 43/2019/INPR del 14 giugno 2019, richiamata dalla Sezione delle Autonomie nella deliberazione n. 9/2020/INPR di approvazione delle linee guida e relativo questionario per gli organi di revisione economico finanziaria degli enti locali). Anche per l'esame dei rendiconti relativi all'esercizio 2020 e al bilancio di previsione 2021-23 questa Sezione ha definito i criteri di selezione degli enti da assoggettare al controllo (deliberazione n. 243/2021/INPR del 30 novembre 2021) e precisamente:

- 1) Enti che non hanno inviato il rendiconto 2020 a BDAP e Comuni destinatari di deliberazione per inadempienza all'invio del questionario sul rendiconto 2020;
- 2) Enti oggetto di segnalazione di gravi criticità da parte degli Organi di revisione;
- 3) Enti con verifiche ispettive del MEF in corso di istruttoria;
- 4) Enti destinatari di pronunce con significative criticità nell'esercizio 2020;
- 5) Comuni capoluogo di provincia;
- 6) Comuni con "FAL" valorizzato, e cioè riportato con valore superiore a zero nel risultato di amministrazione;
- 7) Comuni con fondo cassa a zero al 31 dicembre 2020;
- 8) Comuni con "FCDE" uguale a zero;
- 9) Comuni con parte disponibile del risultato d'amministrazione minore o uguale a zero;
- 10) Comuni con "FPV in c/capitale" uguale a zero e con popolazione superiore a 5.000 abitanti;
- 11) Comuni con giorni di utilizzo dell'anticipazione di tesoreria maggiore di 200;
- 12) Comuni per i quali la differenza tra i residui attivi e il fondo crediti di dubbia esigibilità, in rapporto ai residui passivi, è maggiore del 200%;

- 13) Comuni non in Unione con popolazione inferiore a 5.000 abitanti;
- 14) Comuni critici estratti da *open civitas* (revisione della spesa - quadranti 1, 2 e 3);
- 15) Comuni non assoggettati ai controlli finanziari negli ultimi cinque anni, con popolazione superiore a 15.000 abitanti;
- 16) Comuni con fondo perdite partecipate valorizzato, e cioè riportato con valore superiore a zero e popolazione superiore a 20.000 abitanti;
- 17) Enti non ricompresi nei criteri precedenti, per i quali si ritengano necessari specifici approfondimenti in ordine a profili di carattere contabile e gestionale;

3. All'esito dell'istruttoria svolta sul Comune di Portomaggiore, selezionato in base al criterio n. 6 e 9, si rilevano i seguenti profili di criticità.

3.1. Disavanzo d'amministrazione e ripiano disavanzo

3.1.1. Il Comune di Portomaggiore ha rideterminato il disavanzo 2020 in seguito alla sentenza della Corte cost. n. 80/2021 per maggior accantonamento a FAL e di seguito si riportano i dati di disavanzo approvati dall'ente relativi ai rendiconti 2019 e 2020 e la relativa scomposizione.

	<i>Deliberazione CC n. 8/2020 approvazione rend 2019 disavanzo 2019</i>	<i>Deliberazione di CC n. 8/2021 approvazione rend 2020 (prima della sentenza <u>corte cost. n. 80/2021</u>)</i>	<i>Deliberazione di CC n. 13 del 22/06/2021 assestamento generale - scomposizione disavanzo dopo sentenza corte cost. n. 80/2021 disavanzo 2020 rideterminato</i>
Disavanzo	€ 5.453.523,58	€ 4.227.079,80	€ 4.227.079,80
Disavanzo da riaccertamento straordinario 2015 - fino al 2044	€ 1.047.354,87	€ 1.005.460,68	€ 1.005.460,68
Maggior disavanzo da riaccertamenti straordinari da ripianare (art. 1, c. 848, l. n. 205/2017) - fino al 2044	€ 2.719.476,98	€ 1.700.976,33	€ 2.879.013,80
Disavanzo da maggior accantonamento FAL	€ 1.686.691,73	€ 1.520.642,79	€ 342.605,32

A rendiconto 2020, rideterminato in seguito a sentenza della Corte costituzionale n. 80/2021, il Comune di Portomaggiore ha aumentato il maggior disavanzo da riaccertamento straordinario di cui all'art. 1, c. 848, della legge n. 205/2017, riportandolo all'importo che lo stesso avrebbe avuto al 31 dicembre 2020 in base all'originario piano di rientro, accertato con deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 16 febbraio 2018, ossia pari all'importo originario del disavanzo in esame, dedotte le tre quote annuali del 2018, 2019 e 2020.

3.1.2. A tal proposito, la Sezione ritiene, in primo luogo, non consentito l'aumento di una linea di disavanzo già recuperata, così come è dato evincere dal raffronto dei dati contabili 2020 rispetto al 2019, che evidenzia la rideterminazione del "maggior disavanzo da riaccertamenti straordinario da ripianare (art. 1, c. 848, l. n. 205/2017)" a rendiconto 2020 pari a € 2.879.013,80 a fronte del valore definito in sede di rendiconto 2019 pari a € 2.719.476,98.

In tale circostanza, l'ente ha riportato l'importo del disavanzo in questione al valore che lo stesso avrebbe avuto al 31 dicembre 2020 in base all'originario piano di rientro, cancellando tutti i miglioramenti imputati a tale linea di disavanzo con i precedenti rendiconti.

Con riferimento alla rideterminazione della scomposizione del disavanzo effettuata dal Comune di Portomaggiore e alla diversa imputazione dei miglioramenti conseguiti in esercizi passati, rileva che:

1) il rendiconto della gestione finanziaria rappresenta l'essenziale momento di chiusura del ciclo del bilancio cristallizzando, in base al principio contabile dell'annualità (che, peraltro, ha copertura costituzionale), i risultati conseguiti e dunque la concreta realizzazione dei programmi e degli indirizzi politici stabiliti nel documento di bilancio di previsione, consentendo al Consiglio comunale e alla Corte dei conti di effettuare i necessari riscontri, di valutare eventuali scostamenti tra obiettivi e risultati e di analizzarne le ragioni;

2) in linea generale, il disavanzo ordinario (emerso nell'anno) va ripianato secondo le regole ordinarie e cioè ai sensi dell'art. 188 del TUEL;

3) nel caso del concorrere di più linee di disavanzo, in applicazione del principio contabile applicato di cui ai punti 9.2.26 e 9.2.30 di cui all'allegato 4/2 al d. lgs. n. 118/2011, il cd. extra recupero andrà attribuito alla componente del disavanzo di amministrazione "in ordine di anzianità di formazione del disavanzo stesso";

4) i principi di annualità, trasparenza, certezza e veridicità dei rendiconti evidenziano l'importanza della corretta applicazione della normativa e dei principi contabili che disciplinano l'intera materia contabile degli enti locali e pertanto la

necessità di rispettare le disposizioni normative vigenti, anche in merito alla sequenza temporale da considerare nei piani di rientro dei disavanzi.

3.1.3. Fermo quanto precede, nel caso all'esame, il Comune si è trovato a far fronte alle nuove regole di contabilizzazione del FAL a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 80 del 2021, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 39-ter, commi 2 e 3, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 (Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica), convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2020, n. 8.

3.1.4. L'emersione di tale nuova componente, a connotazione atipica, di disavanzo FAL, quale effetto della sentenza della Corte costituzionale, costituisce una sopravvenienza in fatto e in diritto (tenuto conto che l'ente aveva correttamente applicato la normativa statale caducata dalla sentenza citata) e dunque non programmabile e non oggetto di uno specifico piano di rientro, assoggettata dalla stessa Corte costituzionale all'ordinaria disciplina di cui all'art. 188 Tuel (anche se successivamente alla sentenza il legislatore ha previsto arco temporale di recupero di quel disavanzo fino a dieci anni, art. 52 d.l. n. 73/2021).

3.1.5. Ne discende che, nel raffronto del disavanzo 2020 rispetto al 2019, la composizione del disavanzo a rendiconto 2020 è ricostruibile come segue.

Disavanzo 2020	€ 4.227.079,80	
Disavanzo da riaccertamento straordinario 2015 - fino al 2044	€ 1.005.460,68	recupero quota annuale di € 41.894,10 rispetto al rendiconto 2019
Maggior disavanzo da riaccertamenti straordinario da ripianare (art. 1, c. 848, l. n. 205/2017) - fino al 2044	€ 2.599.518,07	recupero quota annuale di € 119.958,91 rispetto al rendiconto 2019
Disavanzo da maggior accantonamento FAL	€ 622.101,05	disavanzo calcolato per differenza da ripianare ai sensi dell'art. 188 TUEL

3.1.6. Con deliberazione di Giunta comunale n. 34 del 31 marzo 2022, il Comune di Portomaggiore ha approvato lo schema di rendiconto 2021 dal quale emerge un disavanzo di amministrazione di € 2.949.683,15 così scomposto:

A) disavanzo da riaccertamento straordinario 2015 da ripianare a carico del bilancio: € 963.566,49;

B) maggior disavanzo da riaccertamento straordinario ex art. 1, co.848, l. n. 205/17 da ripianare a carico del bilancio € 1.986.116,66.

Nella relazione sulla gestione al rendiconto 2021, l'ente precisa che "il disavanzo di gestione di € 342.605,32 rilevato a rendiconto 2020 rideterminato

ai sensi dell'art. 188 TUEL è stato integralmente applicato all'esercizio 2021 e in merito all'operazione conseguente alla deliberazione di Consiglio comunale n. 13/2021" (rideterminazione scomposizione disavanzo d'amministrazione 2020 in seguito a sentenza della Corte cost. n. 80/2021) "è in corso un'interlocuzione con la Corte dei conti".

In base ai dati di rendiconto 2021 approvati in Giunta comunale, emerge un miglioramento del disavanzo pari a € 1.277.396,65 e pertanto risulterebbe garantito il recupero delle quote annuali di disavanzo da riaccertamento straordinario (€ 41.894,19 e € 119.958,91) e dell'intera quota di disavanzo che per la Sezione l'ente avrebbe dovuto riconoscere a rendiconto 2020, in seguito alla sentenza della Corte costituzionale n. 80/2021.

A rendiconto 2021 risulterebbero pertanto le due linee di disavanzo da riaccertamento straordinario, quella originaria e quella definita in relazione all'art. 1, c. 848, l. 205/2017, entrambe con piano di rientro previsto fino all'anno 2044.

3.1.7. Con riferimento allo schema di rendiconto 2021, la Sezione ribadisce che qualora l'ente non sia in grado di collegare il miglioramento del disavanzo all'attuazione dei piani di rientro in essere, il maggior recupero (miglioramento disavanzo complessivo di € 1.277.396,65 (quota 41.894,10 + 119.958,91 + 622.101,05 intero nuovo disavanzo 2020 + 493.442,50 di extra recupero da imputare) andrà attribuito alle componenti del disavanzo di amministrazione "in ordine di anzianità di formazione del disavanzo stesso" (in base al principio contabile applicato di cui ai punti 9.2.26 e 9.2.30 dell'allegato 4/2) e pertanto, per il 2021 sul 2020, al primo disavanzo da riaccertamento straordinario riconosciuto.

3.1.8. La Sezione, nel prendere atto dei miglioramenti conseguiti costantemente dal Comune, invita, l'ente alla ripartizione del disavanzo d'amministrazione 2021 come sopra precisato, indicando, entro 30 giorni dal ricevimento della presente deliberazione, i provvedimenti idonei a rimuovere l'irregolarità rilevata ai sensi dell'art. 148-bis Tuel.

PQM

la Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna nel concludere l'esame sulla documentazione inerente al bilancio di previsione 2021-23 e al rendiconto per l'esercizio 2020 del Comune di Portomaggiore:

- raccomanda all'ente l'osservanza dei principi in tema di armonizzazione contabile, che, funzionali al rispetto degli equilibri di bilancio presidiati dagli

articoli 81 e 97 Cost., nonché dalla legge rinforzata n. 243 del 2012, possono essere vulnerati, nella gestione risultante dall'esame sulla documentazione inerente al rendiconto per l'esercizio 2020 e al bilancio di previsione 2021-23 svolto da questa Sezione, in relazione alle criticità sopra evidenziate;

- invita l'Organo di revisione, in relazione alle criticità riscontrate, ad una puntuale e attenta vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economico-patrimoniale della gestione dell'ente per il rispetto degli equilibri di bilancio e della normativa vigente, anche in riferimento ai doveri, compendiatosi in termini generali dalla previsione dell'art. 147-*quinquies* del Tuel, di attestazione di congruità delle poste di bilancio funzionali al perseguimento degli equilibri di bilancio;

- invita l'ente a fornire riscontro della scomposizione del disavanzo 2021 in linea con i principi esposti con il presente atto, indicando, entro 30 giorni dal ricevimento della presente deliberazione, i provvedimenti idonei a rimuovere l'irregolarità rilevata ai sensi dell'art. 148-*bis* Tuel.;

- rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'art. 31 del d. lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

- dispone che copia della presente deliberazione sia trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo Con.Te., al Consiglio comunale, al Sindaco e all'Organo di revisione del Comune di Portomaggiore.

Così deliberato nelle camere di consiglio del 21 aprile e 4 maggio 2022.

Il presidente e relatore

Marco Pieroni

(firmato digitalmente)

Depositata in segreteria in data 9 maggio 2022

Il Funzionario preposto

Roberto Iovinelli

(firmato digitalmente)